

REGOLAMENTO ELETTORALE

(Approvato dall'Assemblea straordinaria dei Delegati in data 10 maggio 2019)

Art. 1 (Oggetto)

Il presente Regolamento disciplina l'elezione dell'Assemblea dei Delegati di *FondoSanità*.

Art. 2 (Elettorato attivo e passivo)

Hanno diritto di votare ed essere eletti per l'Assemblea dei Delegati gli aderenti a *FondoSanità* in regola con il versamento della quota associativa annua nell'ultimo giorno del mese precedente alla seduta del Consiglio di Amministrazione che indice le elezioni.

Non hanno diritto di votare né possono essere eletti gli iscritti che alla suddetta data non hanno raggiunto la maggiore età, nonché gli aderenti che, alla stessa data, risultino fiscalmente a carico dell'iscritto principale.

Art. 3 (Circoscrizioni elettorali)

Le elezioni dei Delegati vengono effettuate con riferimento ad un unico collegio nazionale, sulla base di un'unica lista valida per tutto il territorio dello Stato.

Art. 4 (Indizione delle elezioni, termini e modalità del processo elettorale)

Nel rispetto delle tempistiche dettate dallo Statuto e dal presente Regolamento il Presidente di FondoSanità convoca il Consiglio di Amministrazione che indice le elezioni per il rinnovo dell'Assemblea dei Delegati e fissa la data di avvio e di chiusura della consultazione elettorale.

Nella stessa seduta il Consiglio di Amministrazione delibera in merito ai tempi ed alle modalità di svolgimento delle operazioni elettorali, fissando fra l'altro il termine per la presentazione delle candidature e, con riferimento al numero complessivo degli aderenti, il numero minimo di iscritti che devono sottoscrivere ciascuna candidatura.

Contestualmente procede alla nomina della Commissione elettorale.

Art. 5
(Commissione elettorale)

La Commissione elettorale si compone di tre membri, non candidabili alla carica di Delegato, nominati dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

E' Presidente della Commissione elettorale il componente più anziano.

La Commissione elettorale svolge la propria attività presso la sede del Fondo ed è preposta a:

- a) verificare la regolarità dell'elenco elettorale ed il possesso dei requisiti di elettorato attivo degli iscritti;
- b) verificare la regolarità delle candidature presentate, rigettando le candidature irregolari e pronunciandosi su eventuali osservazioni degli esclusi;
- c) predisporre il modello unico di scheda elettorale;
- d) curare la spedizione agli aventi diritto al voto delle schede elettorali unitamente alle regole stabilite in tema di esercizio del diritto di voto;
- e) effettuare lo scrutinio dei voti e procedere alla proclamazione dei risultati delle elezioni;
- f) esaminare e risolvere con decisione definitiva, entro sette giorni dalla loro ricezione, eventuali ricorsi inviati dagli aventi diritto, a mezzo di raccomandata a.r. o pec, presso la sede del Fondo, nei dieci giorni successivi alla proclamazione degli eletti.

Di tutte le operazioni compiute dalla Commissione è redatto processo verbale.

La Commissione elettorale cessa dall'incarico con la proclamazione dei risultati delle elezioni, salvo che per le attribuzioni di cui al punto f) del precedente comma.

Art. 6
(Elenchi elettorali ed informativa agli iscritti)

Su delega del Consiglio di Amministrazione il Direttore Generale, entro quindici giorni dalla data della delibera consiliare che ha indetto le elezioni, provvede ad inviare al Presidente della Commissione elettorale l'elenco degli associati a *FondoSanità*, aggiornato all'ultimo giorno del mese precedente alla data della delibera di cui sopra.

La Commissione, entro sette giorni dalla ricezione dell'elenco, procede alla verifica dei nominativi compresi nell'elenco, escludendo gli iscritti che non possiedono i requisiti richiesti per prendere parte all'elezione dei Delegati ed invia al Fondo l'elenco aggiornato degli aventi diritto.

Il Presidente di FondoSanità, mediante comunicazione scritta, porta tempestivamente a conoscenza degli associati, in possesso dei prescritti requisiti, le modalità ed i termini della procedura elettorale così come definiti dal Consiglio, oltre ad ogni altra eventuale utile informazione.

La comunicazione è contestualmente resa disponibile anche attraverso il sito web.

Art. 7
(Presentazione delle candidature)

Gli aderenti in possesso dei requisiti di elettorato passivo che intendono candidarsi a componente dell'Assemblea dei Delegati presentano la propria candidatura alla Commissione elettorale almeno sessanta giorni prima della data ultima fissata per esprimere le opinioni di voto.

La Commissione elettorale decide, entro sette giorni dal ricevimento, in merito ad ogni profilo di regolarità delle candidature stesse ed alla sussistenza dei requisiti di elettorato passivo.

La Commissione elettorale provvede alla stesura della lista dei candidati che deve contenere un numero di candidati pari al numero di candidature regolari presentate.

La lista è inviata a mezzo posta a tutti gli elettori, unitamente alla scheda elettorale, almeno quarantacinque giorni prima del termine ultimo fissato per le elezioni ed è contestualmente posta a disposizione degli aderenti presso la sede ed il sito web del Fondo.

Art. 8
(Schede elettorali ed esercizio del diritto di voto)

Il voto viene espresso, in forma anonima, mediante indicazione del nome del candidato prescelto sulla scheda elettorale. Ciascun elettore esprime un unico voto mediante l'indicazione di una sola preferenza per un candidato.

L'aderente, esercitato il diritto di voto, provvede quindi a restituire la scheda alla Commissione elettorale costituita presso la sede del Fondo, per posta ordinaria in busta chiusa, ovvero secondo le indicazioni della Commissione elettorale.

Non potrà essere attribuito alcun voto se la scheda riporta segni o scritte non attinenti l'esercizio del diritto di voto, se siano state espresse più preferenze o se la scheda non rechi alcun segno (scheda bianca). Il mancato rispetto delle regole dell'anonimato rende nullo il voto.

Art. 9
(Operazioni di scrutinio e proclamazione degli eletti)

La Commissione Elettorale considera valide per lo spoglio le schede pervenute presso la sede di *FondoSanità* entro le ore 18.00 del giorno fissato come termine ultimo per la ricezione delle schede elettorali.

Esaurito lo scrutinio ed accertati eventuali casi di schede non correttamente compilate, la Commissione elettorale dichiara eletti i venticinque candidati che hanno riportato il maggior numero di voti e, in base al numero di voti ottenuti da ciascun candidato, redige l'ordine di graduatoria dei non eletti. In caso di ex aequo è eletto il candidato che possiede una maggiore

anzianità di iscrizione al Fondo o, in subordine, una minore età anagrafica. Procede quindi alla stesura della lista degli eletti che è trasmessa al Direttore Generale per essere pubblicata sul sito web del Fondo.

Entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati delle elezioni, il Presidente del Fondo convoca la riunione di insediamento dell'Assemblea neoeletta con le modalità indicate nello Statuto.

Art. 10
(Sostituzione degli eletti)

Qualora un Delegato eletto venga a cessare o decade dalla carica per qualsiasi motivo, prima della scadenza naturale del mandato, è sostituito dal primo dei candidati non eletti.

Art. 11
(Norme finali)

Tutta la documentazione prodotta nelle fasi del procedimento elettorale è acquisita alla disponibilità del Fondo che è tenuto alla sua conservazione per tutta la durata del mandato dell'Assemblea dei Delegati.